



Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 ottobre 2025;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (di seguito, "TFUE");

VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 TFUE;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTI il Regolamento (UE) 2022/720 della Commissione del 10 maggio 2022 e gli Orientamenti sulle restrizioni verticali 2022/C 248/01;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. DJ Europe B.V. (di seguito, "DJI Europa") è una società incorporata nei Paesi Bassi appartenente al gruppo cinese DJI (di seguito, il riferimento al gruppo nel suo insieme, "DJI"), *leader* di mercato a livello mondiale nella produzione di velivoli civili senza pilota a bordo - più comunemente, droni civili - con sede principale in Cina (tra le più importanti società cinesi del gruppo, Sz Dji Technology Co., Ltd), presente anche in Germania, negli Stati

Uniti, in Giappone, in Corea del Sud e Hong Kong¹.

Sulla base delle informazioni in atti, DJI Europa è licenziataria dei marchi DJI e gestisce i rapporti con i rivenditori in Italia². La società controlla DJI GmbH³ e ha generato un fatturato di circa 2,8 miliardi di euro nel 2024⁴.

2. Nital S.p.A. (C.F. 06047610016, di seguito, “Nital”) è una società storicamente attiva in Italia nella distribuzione di materiali / apparecchiature foto-cinematografiche di diversi marchi e, in generale, nell’elettronica di consumo. Nital importa e distribuisce in Italia i droni DJI almeno dal 2021⁵, attraverso canali fisici e *online*, tra cui il sito *web* www.hobbyhobby.it (di seguito, “Hobbyhobby”), e ha investito in particolare nel campo dei droni professionali⁶.

Il fatturato di Nital nel 2023 è stato pari a €133.831.1990 ed è stato realizzato pressoché esclusivamente in Italia⁷.

II. LA SEGNALAZIONE

3. In data 19 febbraio 2025, è pervenuta una segnalazione⁸ da parte di un rivenditore indipendente di droni professionali, avente a oggetto un presunto sistema di *resale price maintenance* (di seguito, “RPM”) posto in essere da DJI e da Nital in Italia per la rivendita di droni professionali a marchio DJI.

4. In particolare, la condotta segnalata consisterebbe nel monitoraggio da parte di DJI e Nital dei prezzi praticati dai rivenditori, in specie, rispetto a quelli mostrati sul sito *web* Hobbyhobby⁹, che verrebbe utilizzato come “prezziario” di riferimento. I rivenditori che si discostano da questi prezzi, soprattutto se questo scostamento è motivato da acquisti all’estero, sarebbero soggetti a azioni intimidatorie da parte di DJI e Nital, aventi a oggetto l’interruzione delle forniture o la minaccia di tale interruzione.

¹ Il gruppo fa capo a una *holding*, DJI Company Limited, incorporata nelle Virgin Islands. Fonte: Orbis M&A, cfr. doc.13.

² Cfr. doc. 8.4.

³ Fonte: Orbis M&A, cfr. doc. 13. DJI GmbH è il rappresentante autorizzato nell’Unione europea di DJI. Secondo l’articolo 3.14 del Regolamento 2019/945/CE, un “rappresentante autorizzato” è “una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti”.

⁴ Fonte: Orbis M&A, cfr. doc. 13.

⁵ Cfr. bilancio 2021 di Nital, p. 36, doc. 12.8.1.

⁶ Cfr. bilancio 2021 di Nital, p. 36; bilancio 2022 di Nital, p. 34; bilancio 2023 di Nital, p. 37-38, doc. 12.8.

⁷ Non risulta pubblicamente disponibile il bilancio di Nital per il 2024.

⁸ Cfr. doc. 1, 4, 7 e 8.

⁹ Si precisa che Nital gestisce altresì il sito www.dji-store.it.

III. L'ATTIVITÀ PRE-ISTRUTTORIA SVOLTA

III.1. I droni *enterprise*

5. Il settore interessato dal caso oggetto di esame è quello dei droni civili, che differiscono dai droni militari quanto a domanda, offerta, impiego e contesto normativo di riferimento. I droni militari sono, infatti, utilizzati dalle forze armate nazionali, a differenza dei droni civili che sono utilizzati da persone fisiche, imprese ed enti pubblici. Anche lato offerta, i principali produttori di droni civili - in primo luogo, la stessa DJI - non producono anche droni a scopo militare.

A livello normativo, la disciplina dei droni civili, a differenza di quella dei droni militari, è stata nel tempo oggetto di armonizzazione a livello europeo, attraverso, principalmente: (i) il Regolamento 2018/1139/UE in materia di norme comuni sull'aviazione civile, che ha istituito l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito, "EASA"); il Regolamento 2019/947/UE (di seguito, "Regolamento di Implementazione"); il Regolamento 2019/945/CE (di seguito: "Regolamento Droni", a cui il Regolamento di Implementazione si riferisce; insieme al Regolamento di Implementazione, i "Regolamenti"). A livello amministrativo, le autorità di settore competenti per le funzioni demandate loro dai Regolamenti sono l'EASA e, a livello nazionale, in Italia, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (di seguito, "ENAC").

6. Le principali imprese attive nel settore dei droni civili sembrano qualificarli in due macro-categorie sulla base della destinazione d'uso: **(A)** droni ricreativi (*consumer*) e **(B)** droni professionali (*enterprise*), questi ultimi oggetto della presente istruttoria.

Le due macro-categorie appaiono distinguibili tra loro quanto a: **(i)** caratteristiche tecniche, **(ii)** destinazione d'uso e **(iii)** prezzi.

7. Quanto alle caratteristiche tecniche, la categoria dei droni *enterprise* comprende, in generale, apparecchi più complessi e pesanti, nonché significativamente più costosi, appartenenti alle classi dalla C2 alla C6 o aventi requisiti tecnici analoghi, mentre quella dei droni *consumer* comprende di norma droni più leggeri e maneggevoli di classe C0 e C1 e qualche modello appartenente alla classe C2. Le classi corrispondono alla "marcatura di classe" stabilita dal Regolamento Droni per catalogare i droni sulla base di peso, capacità e rischio potenziale, obbligatoria per i droni immessi in commercio a partire dal 1° gennaio 2024. La classe di appartenenza dei droni, collegata alle loro caratteristiche dimensionali in ordine crescente dalla C0 alla C6, incide

sulle operazioni di volo consentite, che variano a seconda che un determinato drone rientri in categoria aperta¹⁰, specifica¹¹ o certificata¹². I droni che rientrano in categoria aperta (ossia, quelli di classe C0 - C4) possono compiere anche le operazioni di volo più complesse tipicamente associate ai droni di categoria specifica, una volta ottenute le autorizzazioni necessarie e se tecnicamente fattibile. Al contrario, i droni che, per caratteristiche tecniche, sono qualificabili in categoria specifica o certificata - ossia quelli di classe C5 e C6 - non possono operare nella categoria aperta. Infatti, apparecchi più pesanti e potenzialmente pericolosi hanno maggiori restrizioni di volo rispetto alla categoria aperta, costituita da droni di minori dimensioni¹³.

8. All'interno della macro-categoria dei droni *enterprise*, sono possibili inoltre ulteriori segmentazioni sulla base: delle caratteristiche tecniche inerenti alla tipologia aerodinamica dei droni (ad ala fissa, multi-rotore o ibrida)¹⁴ o modalità di controllo (remoto, semi-autonomo o autonomo); della destinazione d'uso, considerato che i droni *enterprise* trovano applicazione per una significativa varietà di usi professionali, commerciali e industriali complessi quali, ad esempio: pubblica sicurezza, anti-incendio, ricerca e soccorso, ispezioni industriali e infrastrutturali, fotogrammetria e rilievi professionali, agricoltura di precisione.

9. Infine, il prezzo dei droni *enterprise* è di norma maggiore di quello dei

¹⁰ I droni che possono rientrare nella categoria aperta hanno marcatura di classe dalla 0 alla 4 e pesano meno di 25 kg. La categoria aperta si divide in altre 3 sottocategorie - A1, A2, e A3 - che differiscono tra loro per le operazioni consentite, fermi alcuni requisiti comuni, ossia: (i) un'altezza di volo sempre minore o uguale a 120 m; (ii) voli entro la distanza di visibilità (VLOS) salvo che il pilota remoto sia assistito da un osservatore, *i.e.* una persona che assiste il pilota remoto mantenendo il drone in VLOS e garantendo la sicurezza del volo tramite osservazione visiva diretta, senza l'uso di strumenti; (iii) il divieto di trasportare merci pericolose e sganciare materiale (articoli 2 e 20 del Regolamento di Implementazione, Allegato parte A e articolo 5.1. del Regolamento di Implementazione, Parti 1-5 dell'Allegato al Regolamento Droni).

¹¹ La categoria specifica è stata istituita per le operazioni di droni che non rientrano nei criteri della categoria aperta, quindi, tipicamente, oltre la distanza di visibilità (BLOS), richiedendo una valutazione del rischio e procedure di autorizzazione più rigorose.

¹² La categoria certificata è destinata a voli di droni con elevati requisiti di sicurezza e include droni: (i) con una dimensione caratteristica pari o superiore a 3 metri, progettati per essere utilizzati al di sopra di assembramenti di persone; (ii) progettati per il trasporto di persone; (iii) progettati per il trasporto di merci pericolose con un'elevata robustezza al fine di attenuare i rischi di danni a terzi in caso di incidenti.

¹³ Questo vale anche per le sotto-categorie della categoria aperta: un drone classificato come appartenente alla sotto-categoria A2 può compiere, ricorrendone i presupposti, operazioni di volo in categoria A3, ma non è vero il contrario.

¹⁴ La tipologia ad ala fissa funziona tramite ali rigide, come un aereo tradizionale. Offre autonomia, velocità e stabilità ed è utile per coprire grandi aree in poco tempo e con meno consumo energetico, ad esempio per rilievi agricoli o ispezioni di infrastrutture su vasta scala. Richiede tuttavia ampi spazi per decollo e atterraggio ed è molto costosa. La tipologia multi-rotore, che funziona tramite più rotori (4, 6, o 8) è la più comune. È manovrabile, si presta all'impiego VLOS in quanto può decollare e atterrare verticalmente, rimanere ferma in *hovering* e operare in spazi ristretti. È adatta a rilievi di piccole/medie aree, fotografia, ispezioni dettagliate e lavori in ambienti urbani o complessi ed è meno costosa rispetto alla tipologia a ala fissa. La tipologia ibrida può coprire grandi distanze e operare in ambienti complessi come quella a ala fissa e garantire autonomia superiore rispetto ai multi-rotori, pur mantenendo la flessibilità operativa di questi ultimi. Presenta tuttavia un costo più elevato rispetto alle altre due tipologie.

droni *consumer*, anche di diverse migliaia di euro a seconda della complessità dell'apparecchio.

III.2. Il sistema distributivo dei droni enterprise DJI in Italia

10. Sulla base delle informazioni agli atti e di quelle pubblicamente disponibili¹⁵, Nital svolge il ruolo di importatore e distributore, definendosi sulla propria pagina *LinkedIn* come “esclusivo”, all’ingrosso e al dettaglio, dei prodotti DJI in Italia.

11. Oltre che da Nital, i droni *enterprise* DJI sono, altresì, venduti dai rivenditori di droni aziendali elencati sul sito *web* di DJI (di seguito, “Rivenditori Ufficiali”)¹⁶, sulla base delle informazioni disponibili, sia al dettaglio, sia all’ingrosso a altri rivenditori indipendenti¹⁷. Inoltre, DJI vende *online* i propri droni direttamente al dettaglio¹⁸.

12. Secondo le evidenze a fascicolo¹⁹, tra Nital e taluni Rivenditori Ufficiali (di seguito, “Rivenditori Gold”) vige un contratto di fornitura di droni *enterprise* DJI di durata annuale senza rinnovo automatico, in cui questi si obbligano a seguire le istruzioni sulle vendite trasmesse da Nital e DJI Europa²⁰, nonché a acquistare i droni in via esclusiva da Nital.

III.3. Le politiche di RPM

13. Risulta che tra DJI, Nital e i rivenditori esista un’intesa verticale consistente nella fissazione dei prezzi di rivendita dei droni *enterprise* DJI in Italia, da parte di DJI e Nital *vis-à-vis* i rivenditori.

14. In particolare, DJI e Nital: **(i)** vincolano contrattualmente i Rivenditori Gold a uniformarsi alle istruzioni sulle vendite dalle stesse impartite; **(ii)** monitorano eventuali scostamenti tra i prezzi praticati *online* dai rivenditori e quelli esposti sul sito *web* di Nital Hobbyhobby, per poi ammonire i rivenditori responsabili dello scostamento con intimidazioni e minacce di interruzione delle forniture; **(iii)** al fine di preservare il sistema di RPM vigente in Italia, si oppongono altresì agli acquisiti all’estero dei rivenditori (importazioni parallele), per evitare che questi ultimi possano praticare sconti facendo leva su prezzi più bassi applicati loro da operatori stranieri.

¹⁵ Cfr. doc. 12.7.

¹⁶ Cfr. doc. 12.15.

¹⁷ Cfr. docc. 1 e 10.

¹⁸ Si tratta di vendite *online* tramite il DJI Store *online* e il DJI Store App.

¹⁹ Cfr. doc. 8.4.

²⁰ Cfr. articolo 2.5.a. del contratto tra Nital e i Rivenditori Gold, doc. 8.4.

15. La funzione di “prezziario” del sito *web* di Nital appare corroborata: **(i)** da documenti relativi a esplicite richieste di Nital ai rivenditori di uniformare i prezzi dei droni *enterprise* DJI esposti *online* con quelli risultanti da Hobbyhobby, definiti come “prezzi pubblici”²¹; **(ii)** dal fatto che molti modelli di droni DJI *enterprise* che compaiono su Hobbyhobby non sono realmente disponibili all’acquisto, sebbene sia possibile visionarne il prezzo²².

A ciò si aggiunga che sono in atti²³ listini trasmessi da Rivenditori Ufficiali a rivenditori indipendenti aventi a oggetto i droni *enterprise* DJI che, per ciascun modello di drone, o prodotto associato, includono il *recommended retail price* (RRP), coincidente con quelli pubblicati su Hobbyhobby²⁴. Attraverso questo meccanismo, i prezzi di vendita pubblicati su Hobbyhobby hanno un livello di diffusione ancor più capillare, raggiungendo anche i rivenditori acquirenti dei Rivenditori Ufficiali.

16. Il quadro sin qui descritto trova conferma nelle evidenze in atti attinenti: in primo luogo, alle minacce e ritorsioni ai danni di due rivenditori indipendenti che praticavano sconti sui droni *enterprise* DJI (*infra*, III.3.a); in secondo luogo, alla sistematica corrispondenza rilevata tra i prezzi praticati *online* dai rivenditori di droni *enterprise* DJI con quelli risultanti da Hobbyhobby (*infra*, III.3.b).

III.3.a. Le minacce e ritorsioni nei confronti dei rivenditori

17. Sulla base delle evidenze in atti, emerge che DJI, con la cooperazione di Nital, organizza incontri con i rivenditori che, a valle dell’attività di monitoraggio, risultano praticare sconti sui droni *enterprise*. Si ha evidenza dell’organizzazione di questi incontri con due rivenditori nel 2024²⁵.

18. Dall’insieme delle dichiarazioni di Nital e di altri soggetti, presenti a fascicolo istruttorio²⁶, è possibile ricostruire che questo genere di riunioni ha tre scopi principali:

a. in primo luogo, sono raccolte informazioni sul perché i rivenditori

²¹ Cfr. doc. 7.5.

²² A luglio 2025, i soli prodotti disponibili per l’acquisto sul sito Hobbyhobby sono: Flycart 30 (in pre-ordine), Matrice 4E, Matrice 4T, Matrice 350 RTK care 2 anni (in pre-ordine), Matrice 350 RTK H30T Combo (in pre-ordine), Mavic 3 Multispectral care 1 anno e Mavic 3 Multispectral care 2 anni. Diversamente, la maggior parte dei modelli risultano esauriti, lasciando tuttavia impregiudicata la possibilità di visionarne il prezzo. Cfr. *screenshots* del sito Hobbyhobby *sub* doc. 12.2.

²³ Cfr. doc. 10.1.

²⁴ Ciò risulta dal confronto tra questi prezzi e quelli esposti su Hobbyhobby a luglio 2025, cfr. *screenshots* del sito Hobbyhobby *sub* doc. 12.2 e doc. 10.1.

²⁵ Cfr. docc. 4.4. e 7.2.

²⁶ Si tratta di messaggi *whatsapp*, anche vocali, inviati al segnalante da Nital e da un Rivenditore Ufficiale, fornitore dello stesso segnalante.

disallineati siano in grado di fare determinati sconti, quindi, sui loro fornitori e sui prezzi da questi applicati, con particolare attenzione a eventuali acquisti effettuati all'estero²⁷. Ciò anche allo scopo di punire i fornitori dei rivenditori disallineati. Infatti, risulta che il fornitore di uno dei due rivenditori disallineati, stabilito in un altro Paese dell'Unione europea, sia stato “chiuso”²⁸. Al fornitore dell'altro rivenditore disallineato è stato, invece, intimato da Nital di fare pressioni sul rivenditore suo cliente affinché non facesse il suo nome con DJI, poiché altrimenti sarebbero stati entrambi puniti²⁹;

b. in secondo luogo, DJI utilizza queste riunioni per ammonire i rivenditori disallineati sul fatto che, per essere autorizzati a commercializzare i prodotti a marchio DJI, bisogna comprare secondo le istruzioni di DJI e rispettare i prezzi di rivendita trasmessi, pena il blocco delle forniture: *[omissis]*^{*30}. Ciò sul presupposto che le leggi europee non troverebbero applicazione a un'impresa cinese come DJI³¹;

c. in terzo luogo, sempre secondo quanto riferito da Nital nei messaggi vocali in atti, è imposto ai rivenditori, quale condizione per poter continuare a vendere i prodotti a marchio DJI, un accordo in cui si prevede l'obbligo di acquisto dei prodotti in Italia e il divieto di applicare sconti: *[omissis]*³².

19. Inoltre, risulta che il mancato rispetto dei prezzi di rivendita e del luogo di acquisto comporti gravi ritorsioni nei confronti dei rivenditori disallineati; in particolare, dopo le riunioni con DJI/Nital, entrambi i rivenditori disallineati dei quali vi sono evidenze a fascicolo risultano aver subito un blocco delle forniture.

20. In specie, uno di loro è stato destinatario di una diffida da parte di DJI a cessare l'utilizzo dei propri marchi, nomi commerciali, immagini, *etc.* sul suo sito *web*³³, in seguito alla quale i Rivenditori Ufficiali si sono rifiutati di vendere droni a questo rivenditore, nel timore di subire a loro volta ritorsioni da parte di DJI. In particolare, risultano dinieghi di forniture nei suoi confronti da parte di due Rivenditori Ufficiali tra fine 2024 e inizio 2025³⁴. A uno dei

²⁷ Cfr. doc. 7.2. Nel corso di queste riunioni tra DJI e i rivenditori disallineati, sono inoltre acquisite ulteriori informazioni di dettaglio sul *business* dei rivenditori disallineati, relative a: lo scopo dell'acquisto dei droni, le quantità acquistate, i clienti, le persone impiegate, il magazzino.

²⁸ Cfr. testualmente doc. 8.2.

²⁹ Cfr. doc. 7.3 e 7.4.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

³⁰ Cfr. doc. 7.2..

³¹ Cfr. *ibidem*.

³² Cfr. *ibidem*.

³³ Cfr. doc. 5.1.

³⁴ Cfr. docc. 4, 5 e 6.

due Rivenditori Ufficiali, il rivenditore disallineato aveva richiesto di confermare per iscritto che l'interruzione delle forniture fosse dovuta a una richiesta di DJI e questo gli aveva risposto in modo da far intendere che una simile dichiarazione non poteva essere resa per il timore delle conseguenze nei rapporti con DJI³⁵. Il secondo Rivenditore Ufficiale era stato invece esplicito nel riferire che l'interruzione era dovuta a una richiesta di DJI e che, in caso di mancato adeguamento, vi era il rischio di essere bannati³⁶.

21. Quanto all'altro rivenditore disallineato per cui vi sono evidenze a fascicolo, la conseguenza del mancato rispetto delle indicazioni di DJI/Nital è stata una drastica riduzione dell'attività di commercializzazione nel 2024, per mancato accordo con DJI³⁷.

III.3.b. Le evidenze acquisite sull'allineamento dei prezzi praticati dai rivenditori

22. È stato verificato se i prezzi dei droni *enterprise* di DJI praticati dai rivenditori *online* siano effettivamente i medesimi di quelli risultanti sul sito Hobbyhobby³⁸. Su Hobbyhobby sono indicati diversi modelli di droni DJI di categoria *enterprise*³⁹, insieme al rispettivo prezzo. Alcuni di questi modelli sono commercializzati in abbinamento con una garanzia convenzionale, in aggiunta alla copertura legale, annuale o biennale⁴⁰, mentre altri con particolari accessori che ne aumentano le prestazioni⁴¹.

23. Confrontando i prezzi di Hobbyhobby con quelli praticati dai rivenditori *online* per gli stessi modelli o pacchetti è emersa una significativa omogeneità dei prezzi dei droni⁴². Più nello specifico, è stato calcolato il coefficiente di variazione⁴³, che mostra una variabilità pressoché nulla dei prezzi.

³⁵ Cfr. docc. 4.2. e 4.3.

³⁶ Cfr. docc. 5 e 6.

³⁷ Cfr. doc. 10.

³⁸ Aggiornamento a luglio 2025.

³⁹ Mavic 3 Multispectral, Mavic 3 Enterprise, Mavic 3 Thermal, Matrice 4E, Matrice 4T, Matrice 30, Matrice 30T, Matrice 350 RTK, Matrice 300 RTK, Matrice 400 Plus Combo, Phantom 4 RTK, Phantom 4 Multispectral, Mavic 2 Enterprise Advanced, Agras T50, Agras T25, Agras T30, Agras T10, Matrice 3D, Matrice 3TD, Matrice 4D, Matrice 4TD, Matrice 200 V2 Combo, Flycart 30, Inspire 3.

⁴⁰ Mavic 3 Multispectral care 1 anno e care 2 anni, Mavic 3 Enterprise care 1 anno e care 2 anni, Mavic 3 Thermal care 1 anno e care 2 anni, Matrice 4E care plus, Matrice 350 RTK care 1 anno e care 2 anni, Matrice 4D care plus, Matrice 4TD care plus.

⁴¹ Matrice 350 RTK H20T Combo, Matrice 350 RTK H30T Combo.

⁴² Cfr. doc. 12.2.

⁴³ Il coefficiente di variazione (CV) è un indice statistico che misura la variabilità relativa di un insieme di dati, calcolato come il rapporto tra la deviazione *standard* e il valore assoluto della media. Il CV non è influenzato dall'unità di misura, rendendolo ideale per confrontare la variabilità di fenomeni diversi tra loro, anche se espressi in unità di misura differenti. Un CV inferiore al 50% indica una bassa variabilità e, più nello specifico, più questo valore è prossimo allo zero minore è la variabilità del dato.

In particolare, come è possibile osservare nella Tabella 1 seguente: **(i)** moltissimi rivenditori applicano un prezzo perfettamente coincidente con quello del sito ufficiale di Nital (percentuale di rivenditori allineata = 100% e coefficiente di variazione = 0%); **(ii)** limitatamente a taluni modelli di droni, un numero esiguo di rivenditori applica una variazione di prezzo marginale, tanto è vero che il coefficiente di variazione, calcolato per ogni modello sull'intero campione dei rivenditori che vendono il prodotto *online*, è normalmente molto contenuto, compreso tra lo 0% e il 5%.

Tabella 1 – Risultati del confronto tra i prezzi praticati dai rivenditori *online* e quelli disponibili su www.hobbyhobby.it⁴⁴

Modello ⁴⁵	N. Tot. rivenditori che vendono il prodotto <i>online</i>	% di rivenditori allineati con Hobbyhobby	coefficiente di variazione
MAVIC 3 ENTERPRISE (Care 2 anni)	10	100%	0%
MAVIC 3 THERMAL (Care 2 anni)	11	100%	0%
MATRICE 30T	9	100%	0%
MATRICE 350 RTK (Care 2 anni)	10	100%	0%
MATRICE 350 RTK (Care 1 anno)	8	100%	0%
MATRICE 350 RTK H20T COMBO (Care 1 anno)	2	100%	0%
MATRICE 350 RTK H30T COMBO (Care 1 anno)	5	100%	0%
AGRAS T10 (No garanzia)	4	100%	0%
MATRICE 3D	11	100%	0%
MATRICE 3TD	10	100%	0%
MATRICE 4D (Care Plus 1Y)	5	100%	0%
MATRICE 400 Plus Combo	8	100%	0%
MAVIC 3 MULTISPECTRAL (Care 1 anno)	9	89%	1%
MAVIC 3 MULTISPECTRAL (Care 2 anni)	8	87%	0,5%
MAVIC 3 ENTERPRISE (Care 1 anno)	12	92%	1%
MAVIC 3 THERMAL (Care 1 anno)	11	73%	2%
MATRICE 4E (EU) (Care Plus)	13	92%	1%
MATRICE 4T (EU)	13	92%	1%
MATRICE 30	9	89%	4%
MAVIC 2 ENTERPRISE ADVANCED	6	50%	2%
AGRAS T50 (No garanzia)	10	70%	1%
AGRAS T25 (No garanzia)	8	87%	0,5%
AGRAS T30 (No garanzia)	5	80%	0,3%
MATRICE 4TD (Care Plus 1Y)	7	57%	1%
FLYCART 30 (No garanzia)	11	73%	2%
PHANTOM 4 RTK COMBO	3	67%	1%
INSPIRE 3	15	87%	5%

⁴⁴ Elaborazioni su doc. 12.2.

⁴⁵ Si tratta dei principali modelli di droni *enterprise* DJI presenti su Hobbyhobby.

24. Peraltro, sembra che il sito Hobbyhobby funzioni da “prezziario” non soltanto per i modelli di droni sopra esaminati, ma anche per taluni prodotti, distinti e complementari, che possono essere acquistati disgiuntamente dai droni a cui accedono. È il caso, ad esempio, di accessori quali *payloads* (fotocamere), *software* e piattaforme remote per droni, nonché di talune garanzie convenzionali⁴⁶. Avuto riguardo a queste ultime, il coefficiente di variazione medio dei prezzi praticati dai diversi rivenditori rispetto a Hobbyhobby, riferibile a 24 tipologie di garanzie convenzionali esaminate⁴⁷, è pari al 2%: un valore così contenuto del coefficiente di variazione medio è indicativo del fatto che un numero elevatissimo di rivenditori applica un prezzo perfettamente coincidente con quello del sito ufficiale di Nital.

IV. VALUTAZIONI

25. Le condotte contestate sembrano configurare una o più intese verticali aventi a oggetto presunti sistemi di RPM per la rivendita di droni civili, di tipo *enterprise*, a marchio DJI in violazione dell’articolo 101 TFUE, poste in essere da DJI Europa, da Nital e dai rivenditori di prodotti DJI in Italia. A tale riguardo, si osserva che DJI Europa, sulla base delle informazioni disponibili, è licenziataria dei marchi DJI e titolare dei rapporti con Nital e possibilmente con altri rivenditori, in Italia. Inoltre, Nital, in qualità di importatore e distributore in Italia, risulta attivo nel far applicare e nel monitorare le politiche commerciali di DJI nei confronti della rete distributiva nazionale.

IV.1. I mercati rilevanti

26. È principio consolidato che in presenza di un’intesa illecita, la definizione del mercato rilevante è successiva rispetto all’individuazione dell’intesa, atteso che l’ampiezza e l’oggetto dell’intesa medesima circoscrivono il

⁴⁶ In particolare, è possibile acquistare: (i) il rinnovo o (ii) l’*upgrade* di talune garanzie convenzionali DJI associabili ai droni *enterprise* DJI, che talvolta sono commercializzate in un pacchetto unitario con i droni a cui accedono (vedi Tabella 1), altre volte separatamente. È stato riscontrato che rispetto ai prodotti (i) rinnovo e (ii) *upgrade* di queste garanzie, i prezzi praticati dai rivenditori sono normalmente allineati con quelli che risultano dal sito *web* di Nital (cfr. doc. 12.3).

⁴⁷ Cfr. doc. 12.3. Ai fini del calcolo del coefficiente di variazione, non sono state considerate le garanzie “DJI Care Enterprise Plus rinnovata (M300 RTK)” e “DJI Care Enterprise Plus Upgrade (M300 RTK)” in quanto, rispettivamente, risultano commercializzate da un solo rivenditore e quindi il coefficiente di variazione non sarebbe rappresentativo.

mercato⁴⁸.

Nel caso di specie, la presunta intesa insiste nel mercato dei droni civili, all'interno del quale sembra possibile distinguere almeno due macro-segmenti che si distinguono tra loro quanto a: (i) caratteristiche tecniche dei droni inclusi e operazioni di volo consentite; (ii) caratteristiche della domanda e finalità di impiego e (iii) rispettivi prezzi:

(A) i droni ricreativi (*consumer*), che comprendono i droni appartenenti alle classi C0 e C1, qualche modello della classe C2 e quelli privi di marcatura di classe autorizzati alle medesime operazioni di volo e aventi caratteristiche tecniche analoghe;

(B) i droni professionali (*enterprise*)⁴⁹, che comprendono i droni dalle classi C2 a C6, nonché quelli privi di marcatura di classe autorizzati alle medesime operazioni di volo e aventi caratteristiche tecniche analoghe.

27. Oltre a ciò, ai fini dell'esatta individuazione del mercato rilevante del prodotto, occorre distinguere tra i diversi stadi della filiera⁵⁰:

(i) la produzione dei droni, in cui è attiva DJI;

(ii) la commercializzazione all'ingrosso dei droni, in cui sono attivi Nital e i Rivenditori Ufficiali;

(iii) la commercializzazione al dettaglio dei droni, in cui sono attive DJI, Nital, i Rivenditori Ufficiali e i rivenditori indipendenti.

28. Ciò posto, le condotte segnalate sembrano insistere nei mercati del prodotto della distribuzione, all'ingrosso e al dettaglio, dei droni *enterprise*.

Inoltre, sembra che la stessa intesa oggetto di istruttoria riguardi prodotti e servizi complementari ai droni, venduti separatamente (ad esempio: garanzie convenzionali, piattaforme di lancio e altri accessori).

29. Dal punto di vista geografico, l'estensione dei mercati rilevanti varia a

⁴⁸ Cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI: 6 maggio 2021, n. 3555 e 3556; 9 settembre 2021, n. 6744; 18 agosto 2021, n. 5920; 20 agosto 2021, n. 5972; 23 agosto 2021, n. 5992.

⁴⁹ Non si possono escludere ulteriori segmentazioni, ad esempio, per tipologia di aerodinamica (ad ala fissa, multi-rotore o ibrida), modalità di controllo (remoto, semi-autonomo o autonomo) o campo di applicazione principale (agricoltura e ambiente, media e intrattenimento, energia, pubblica amministrazione, edilizia e altri settori).

⁵⁰ Vale rilevare che, a livello europeo, rispetto a mercati affini a quello in esame di prodotti tecnologici quali PCs, *notebooks*, *workstations*, *tablets*, telefoni cellulari e elettronica di consumo, la Commissione è solita distinguere il mercato della distribuzione all'ingrosso dalla fase produttiva, nonché il mercato della vendita al dettaglio da quello della vendita all'ingrosso (cfr. decisione della Commissione europea, M.9324 - *Also / Abc Data Group* del 12 giugno 2019 e precedenti ivi richiamati). Analogo approccio è seguito nella consolidata prassi dell'Autorità in settori comparabili, si vedano in questo senso i casi: C12522 - *Computer Gross/Altinia Distribuzione*, provvedimento n. 30573 del 28 marzo 2023, in Bollettino n. 15/2023; C12344 - *Esprinet/Idmaint-Dacom*, provvedimento n. 28502 del 22 dicembre 2020, in Bollettino n. 2/2021; C12118 - *Computer Gross Italia/Icos*, provvedimento n. 26811 del 18 ottobre 2017, in Bollettino n. 42/2017; C12036 - *Esprinet/Ramo di Azienda di Edslan*, provvedimento n. 25939 del 23 marzo 2016, in Bollettino n. 11/2016 e C8083 - *Esprinet/Actebis Computer Italia*, provvedimento n. 16204 del 30 novembre 2006, in Bollettino n. 48/2006.

seconda dello stadio della filiera considerato. Con riguardo all'aspetto produttivo, il mercato geografico rilevante coincide almeno con lo SEE, in ragione dell'omogeneità del quadro normativo vigente quanto a requisiti tecnici dei droni, caratteristiche delle operazioni di volo consentite, responsabilità del produttore, dell'importatore e del distributore.

30. Per quanto attiene al livello distributivo della filiera, all'ingrosso e al dettaglio, si ritiene invece che, anche in analogia con altri settori della distribuzione di prodotti dell'*information technology*⁵¹, la dimensione del mercato sia nazionale, in considerazione: (i) dell'ambito di operatività delle imprese diverse dal produttore attive a questo stadio della filiera; (ii) delle caratteristiche organizzative dell'attività di distributori e rivenditori; (iii) dell'attività svolta alla luce della complessità del bene venduto (ad esempio, servizi di assistenza per l'utilizzo e formazione alla clientela) nonché (iv) della politica di RPM oggetto di contestazione, volta a limitare l'autonomia dei rivenditori nella fissazione dei prezzi di rivendita anche attraverso l'ostacolo al commercio parallelo, che compartimenta i mercati della distribuzione dei droni *enterprise*, determinando un'offerta e una domanda tipicamente nazionali.

31. I droni DJI rappresentano, in tale contesto, i prodotti più venduti, come dimostrato dalla posizione di *leadership* detenuta da DJI. In particolare, il gruppo DJI risulta detenere una quota del 70-80% nella vendita di droni commerciali a livello mondiale⁵² con concorrenti di minori dimensioni (tra i quali Autel, Parrot, Yuneec).

IV.2. Le condotte contestate

32. Le condotte segnalate sembrano configurare un'intesa verticale tra DJI Europa, Nital e i rivenditori di droni *enterprise* DJI in Italia, avente per oggetto la limitazione della capacità di tali rivenditori di stabilire il proprio prezzo di vendita *online*⁵³ dei droni *enterprise* DJI, anche attraverso restrizioni al commercio parallelo⁵⁴, e, dunque, le stesse integrano una restrizione fondamentale ai sensi dell'articolo 4, *lettera a)*, del Regolamento UE

⁵¹ Si vedano in questo senso i casi: C12681 – *PM Service/Greensun*, provvedimento n. 31380 del 19 novembre 2024, in Bollettino n. 47/2024; C12522 - *Computer Gross/Altinia Distribuzione*, cit.; C12344 - *Esprinet/Idmaint-Dacom*, cit.; C12118 - *Computer Gross Italia/Icos*, cit. e C12036 - *Esprinet/Ramo di Azienda di Edslan*, cit. e C8083 - *Esprinet/Actebis Computer Italia*, cit..

⁵² Cfr. doc. 12.14.

⁵³ Non può escludersi che analoga restrizione sussista anche rispetto ai canali di vendita fisici.

⁵⁴ Cfr. decisione della Commissione europea, AT.40182, *Pioneer* del 24 luglio 2018.

720/2022 (di seguito, “VBER”)⁵⁵.

33. L’esonazione disposta dal VBER per gli accordi verticali è pertanto inapplicabile all’intesa in questione, a prescindere dalla quota di mercato detenuta dalle parti nel mercato rilevante.

34. Si rammenta che rientrano nell’ambito di applicazione della norma citata non soltanto i prezzi fissi o minimi, ma anche i prezzi massimi o raccomandati che, per effetto delle pressioni esercitate, equivalgano a prezzi fissi o minimi⁵⁶.

35. Nel caso di specie, l’intesa contestata sembra perseguire il suddetto obiettivo di limitare la capacità dei rivenditori di stabilire il proprio prezzo di vendita *online* attraverso la condivisione di prezzi minimi, nella forma di: (i) prezzi di rivendita che vengono fatti osservare ai rivenditori come se fossero prezzi fissi, attraverso un sistema di intimidazioni e minacce contro quelli che si discostano e (ii) sconti massimi praticabili, applicabili da taluni rivenditori per alcuni modelli. Emerge altresì che, per assicurare la tenuta del sistema di RPM in Italia, sia ostacolato il commercio parallelo, impedendo ai rivenditori acquisti all’estero, anche se all’interno dell’Unione europea.

36. In particolare, l’intesa oggetto di istruttoria - che si ipotizza risalente quantomeno all’inizio della collaborazione tra DJI e Nital nel 2021⁵⁷ - si connoterebbe attraverso diversi comportamenti, consistenti in:

- i.** controlli sui prezzi applicati dai rivenditori di droni *enterprise* DJI, finalizzati a verificare l’eventuale scostamento rispetto a quelli pubblicati su Hobbyhobby;
- ii.** controlli su eventuali acquisti all’estero dei rivenditori di droni *enterprise* DJI;
- iii.** richieste esplicite ai rivenditori di allineare i rispettivi prezzi di rivendita *online* a quelli del sito Hobbyhobby;
- iv.** proposte di accordi ai rivenditori, contenenti il divieto di praticare sconti e di acquistare all’estero;
- v.** misure ritorsive volte a punire i rivenditori che non rispettano i prezzi indicati e/o l’obbligo di acquisto in Italia, nella forma, ad esempio, di diffide all’utilizzo di segni distintivi o interruzioni delle forniture.

⁵⁵ Ai sensi della norma citata: “L’esonazione di cui all’articolo 2 non si applica agli accordi verticali che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori controllati dalle parti, hanno per oggetto quanto segue:

a) la restrizione della facoltà dell’acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questi non equivalgano a un prezzo fisso o a un prezzo minimo di vendita per effetto delle pressioni esercitate o degli incentivi offerti da una delle parti”.

⁵⁶ Cfr. para. 188 degli Orientamenti sulle restrizioni verticali 2022/C 248/01.

⁵⁷ Cfr. doc. 12.8.1.

37. L'attuazione di tale sistema sembra confermata dal sostanziale allineamento dei prezzi praticati dai Rivenditori Ufficiali e dai rivenditori con quelli pubblicati su Hobbyhobby, e dalla tendenziale coincidenza degli eventuali sconti praticati da taluni rivenditori per alcuni modelli di droni.

38. La limitazione della capacità dei rivenditori di stabilire il proprio prezzo di vendita *online* appare in grado di consentire a DJI, a Nital, e ai rivenditori di mantenere un prezzo dei droni *enterprise* DJI più elevato di quello che si avrebbe in assenza dell'intesa oggetto di istruttoria; ciò anche impedendo l'acquisto a condizioni più competitive all'estero, che rischierebbe di innescare una spinta competitiva *intra-brand* tra i rivenditori.

39. Pertanto, le condizioni commerciali e le condotte oggetto di istruttoria appaiono suscettibili di costituire un'intesa verticale in violazione dell'articolo 101 del TFUE, in quanto idonea a restringere la concorrenza fra i distributori sul prezzo, anche attraverso restrizioni al commercio parallelo.

IV.3. Il pregiudizio al commercio tra Stati membri dell'Unione europea

40. Secondo la Comunicazione della Commissione "*Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato*" (2004/C 101/07), il concetto di pregiudizio al commercio intraeuropeo deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza, diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri.

41. Alla luce dei principi citati, si rileva che l'intesa oggetto di istruttoria riguarda i mercati della distribuzione all'ingrosso e al dettaglio di droni *enterprise*, che hanno dimensione geografica pari all'intero territorio italiano, e attiene ad acquisti effettuabili *online* dai soggetti interessati, il che aumenta la portata transnazionale dei suoi effetti.

42. Pertanto, la fattispecie oggetto del presente procedimento appare idonea ad arrecare pregiudizio al commercio tra Stati membri.

RITENUTO, pertanto, che l'intesa oggetto di istruttoria tra DJI Europa, Nital e i rivenditori di droni *enterprise* in Italia sembra costituire una intesa verticale restrittiva della concorrenza, in violazione dell'articolo 101 del TFUE;

DELIBERA

- a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti delle società DJ Europe B.V. e Nital S.p.A. per accertare l'esistenza di una o più violazioni della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 del TFUE;
- b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Manifatturiero, Agroalimentare, Farmaceutico e Distribuzione Commerciale del Dipartimento Concorrenza - 2 di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Nicoletta De Mucci;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Manifatturiero, Agroalimentare, Farmaceutico e Distribuzione Commerciale del Dipartimento Concorrenza - 2 di questa Autorità dai legali rappresentanti delle società DJ Europe B.V. e Nital S.p.A. o da persona da essi delegata;
- e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 giugno 2027.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli